

con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nonché l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi ».

2. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. 18. *(Ulteriore formulazione)* La Commissione.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

***7. 11.** Frattini, Paroli.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

***7. 12.** Stucchi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

***7. 13.** Merloni, Palma.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le unioni dei comuni montani subentrano nei rapporti giuridici alle comunità montane. Alle unioni montane si applicano tutte le norme applicabili alle comunità montane. Gli organi delle unioni montane sono composti secondo i criteri indicati nella legislazione nazionale e regionale.

7. 18-bis. Piscitello.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sostituire le parole da: scelto sino a: cumulare con le seguenti: eletto fra i membri dei comuni partecipanti e non può cumulare.

7. 14. Volontè, Tassone.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

7. 7. Nardini.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 29 (*comunità montane, funzioni*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

7. 15. Ciapusci, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'utilizzazione delle sino alla fine del comma.

7. 8. Nardini.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 6 e 7.

7. 19. Piscitello.

Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 25.

7. 9. Nardini.

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole da: tenendo conto sino alla fine del comma.

7. 10. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 3)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Decentramento comunale).

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione-

delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento ».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Nardini

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centomila.

8. 2. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8.3 DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 8. 3, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: del Presidente del consiglio con le seguenti: del sindaco.

0. 8. 3. 1. Solaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunto il seguente:

1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo *status* del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

8. 3. La Commissione

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4493 – sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).

1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

(A.C. 4493 – sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della

provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i *referendum*. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

« Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso ».

6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

« La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ».

7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della legge sulla *privacy*.

10. 1. Nardini.

Al comma 7, sostituire le parole: l'unità previsionale di base alla quale *con le seguenti:* il capitolo di spesa al quale.

10. 2. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte ».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I consigli sono dotati di propria autonomia funzionale e organizzativa disciplinata con il regolamento di cui al comma 1. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento ».

3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nei

comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative ».

5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: « comunale » sono inserite le seguenti: « o provinciale »; dopo le parole: « il sindaco » sono inserite le seguenti: « o il presidente della provincia ».

6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

« 7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppiconsiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio ».

7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che comunque non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali ».

8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

9. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo statuto e il regolamento indicano altresì le modalità di esercizio della funzione di controllo del consiglio sull'attuazione degli obiettivi programmatici, sull'efficienza della gestione, sull'organizzazione dei servizi e sulla contabilità relativa alla gestione delle entrate e delle spese ».

10. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ».

11. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.

12. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

13. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: « della spalla destra ».

14. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « almeno due quinti dei consiglieri assegnati » sono inserite le seguenti: « , senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, ».

15. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: , il numero sino alla fine del comma con le seguenti: e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri

assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

11. 31. La Commissione.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente.

« 1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere per i comuni sopra i 15.000 abitanti e per le province strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti ».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 3.

11. 6. Massa.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

11. 5. Nardini.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: tra gli altri.

11. 8. Nardini.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stesso disciplina l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza.

11. 9. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. All'articolo 32, comma 2, legge 18 giugno 1990, n. 142, come modificato dal-

l'articolo 4, comma 2, legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo la parola: « urbanistici » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dei piani attuativi ».

11. 15. Massa, Valducci.

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole da: di assessori sino alla fine del capoverso con le seguenti: pari di assessori, stabilito dagli statuti. Il consiglio di presidenza delle circoscrizioni di comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti è composto, fino alla loro costituzione in comuni urbani, dal presidente che lo presiede e da 4 o 6 consiglieri».

11. 10. Manzione.

Al comma 7, al capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che non può essere superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Nei piccoli comuni gli statuti possono prevedere il numero di quattro assessori in deroga al limite del quarto ma nel rispetto del limite massimo di un terzo.

11. 3. Garra.

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia e comunque non superiore a sedici unità.

11. 32. La Commissione.

Al comma 7, al capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che comunque non può essere superiore a 4 nei comuni

con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

11. 25. Nardini

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.

11. 11. Tassone, Volontè.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 18 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: « unitamente » fino alla fine del comma sono soppresse.

11. 36. La Commissione.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 18 giugno 1990, n. 142 è abrogato.

11. 35. La Commissione.

Al comma 9, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della pro-

vincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

11. 33. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 9, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle azioni e dei progetti relativi alle politiche di pari opportunità. Lo statuto ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

11. 17. Nardini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I comuni devono provvedere entro sei mesi ad adeguare le norme statutarie alle disposizioni della presente legge.

11. 18. Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 10.

11. 19. Nardini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attività di pianificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, numero 4), 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

11. 30. (Nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 12.

11. 20. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il distintivo del presidente della provincia è stabilito dallo statuto.

11. 21. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, è aggiunto il seguente periodo: « Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia da portare a tracolla ».

11. 34. La Commissione.

Sopprimere il comma 15.

11. 22. Nardini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

15-bis. All'articolo 38 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « previa comunicazione al prefetto ».

11. 23. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di autoriz-

zazione a poter vendere nei pubblici esercizi bevande alcoliche, di cui all'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 01. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di autorizzazione al trasferimento, cambiamento di specie o ampliamenti e trasformazione di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici; l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, di cui agli articoli 167 e 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 02. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 04. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per l'autorizzazione all'impianto ed uso di ascensori, di cui all'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 05. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, di cui all'articolo 20, del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 - Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

11. 08. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per la verifica metrica degli strumenti per pesare, di cui agli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 - Testo unico delle leggi sui pesi e le misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.

11. 015. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 114 - Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

11. 054. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di partecipazione e la presidenza della commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti, di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative).

11. 026. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di la vigilanza sull'esecuzione degli

accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

11. 027. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

11. 028. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali e l'erogazione delle sanzioni, di cui agli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183).

11. 036. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio ed omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di queste opere, la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, di cui agli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

11. 039. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di rilascio della licenza di attingimento dell'acqua di cui, all'articolo 43, del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche).

11. 040. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile).

11. 044. Stucchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Il consigliere come parte avversa all'ente di appartenenza).

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono soppresse le parole: « civile od ».

2. All'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Qualora il consigliere, nel momento di assumere la carica o successivamente, diventi parte avversa contro l'ente di appartenenza anche per motivi legati alla sua attività professionale, l'ufficio competente avvisa il presidente o il sindaco che sono tenuti a darne semplice comunicazione verbale al consiglio nella prima riunione utile dello stesso. Il consigliere deve astenersi dal partecipare a votazioni qualora l'argomento lo riguardi e possa rappresentare motivo di conflitto con l'ente medesimo ».

11. 067. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(*Tesoreria*).

1. Non oltre il 31 dicembre 1998, cessano di avere applicazione, relativamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, le disposizioni in materia di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. 068. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Delega al Governo in materia di tesoreria*).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo volto a disciplinare, con decorrenza 31 dicembre 1998, il sistema di tesoreria unica previsto per gli enti ed organismi pubblici dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'esclusione del regime di tesoreria unica di tutte le entrate proprie degli enti territoriali a decorrere dal 31 dicembre 1998;

b) prevedere a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'esclusione di tutte le entrate degli enti locali territoriali in corrispondenza della modifica del sistema dei trasferimenti erariali;

c) provvedere alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega conferita.

11. 069. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Revisione economico-finanziaria*).

1. L'articolo 57 (*Revisione economico-finanziaria*) della legge 8 agosto 1990, n. 142, è soppresso.

11. 070. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

(**A.C. 4493** — *sezione 7*)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(*Partecipazione dei sindaci alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica*).

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « questore », sono inserite le seguenti: « , dal sindaco del comune capoluogo di provincia »;

b) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del Comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindacodel comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del Comitato. Alle riunioni del Comitato il prefetto può inoltre con-

vocare anche i sindaci degli altri comuni interessati, i quali possono altresì richiedere apposite riunioni dello stesso e presentare documenti e indirizzi programmatici, qualora le questioni da trattare siano riferibili ai loro ambiti territoriali ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 3. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città e i relativi interventi.

2. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto di convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Tali relazioni devono pervenire al prefetto e al sindaco del comune capoluogo entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a disposizione di cia-

scuna forza di polizia e sul suo impiego nel territorio della città capoluogo di provincia.

12. 1. Garra, Di Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: può inoltre convocare con la seguente: convoca.

***12. 2.** Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: può inoltre convocare con la seguente: convoca.

***12. 4.** Piscitello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 20, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Il sindaco, nei limiti del territorio comunale e delle questioni oggetto di trattazione di cui al comma precedente, può chiedere al prefetto, su parere conforme a maggioranza dei componenti del comitato, l'attribuzione per delega di tutti i poteri di ordinanza per la rimozione delle cause che hanno generato le situazioni di insicurezza, tensioni, conflittualità sociale, turbamento dell'ordine pubblico nella comunità locale.

4-ter. La delega può essere concessa per il periodo di tempo che si valuti necessario per la rimozione delle predette cause e in ogni caso per un periodo non superiore a tre mesi e contenere eventuali prescrizioni e limitazioni dei poteri di intervento. La delega consente al sindaco l'utilizzo diretto degli agenti di pubblica sicurezza competenti per il territorio comprendente il comune per l'esecuzione coattive delle ordinanze e per l'allontanamento dal territorio comunale di persone non residenti o do-

miciliate nel comune che non ottemperino alle stesse o che si trovino in stato di clandestinità.

4-*quater*. Il diniego alla richiesta di delega, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, deve essere adeguatamente motivato e pubblicizzato ».

12. 01. Stucchi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città e i relativi interventi.

2. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto di convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte da Polizia di stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Tali relazioni devono pervenire al prefetto e al sindaco del comune capoluogo entro il giorno 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a disposizione di ciascuna forza di polizia e sul suo impiego nel territorio della città capoluogo di provincia.

12. 03. Valducci, Nuccio Carrara.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Materie regolate dagli statuti degli enti locali).

1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;

b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;

c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge.

12. 02. Volontè, Tassone.

(A.C. 4493 — sezione 8)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale).

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « polizia municipale », sono inserite le seguenti: « e delle guardie provinciali »; e dopo le parole: « culturali e ambientali » sono inserite le seguenti: « , ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni ».

3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

13. 4. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire il capoverso 01 con il seguente:

01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 del-

l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene collocato in un ruolo sovranumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 13 aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di bilancio.

13. 1. Massa.

Al comma 1, sostituire il capoverso 01 con il seguente:

01. Ai fini di un ottimale esercizio delle proprie funzioni e servizi, i comuni che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono istituire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, posti di responsabili di uffici o servizi, di durata temporale non superiore a quella del mandato del sindaco, anche in forma associata a mezzo di convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1992, n. 142. I posti di cui al precedente periodo sono coperti con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata an-

ch'essa non superiore a quella del mandato del sindaco. Tali contratti individuali di lavoro sono regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti per il personale degli enti locali. Il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di cui al precedente periodo può essere motivatamente integrato da un'indennità *ad personam* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'eventuale indennità *ad personam* è definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non va imputata al costo contrattuale e del personale. Nel caso in cui il comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, i posti istituiti ai sensi del primo periodo del presente comma sono soppressi e i contratti a tempo determinato sono risolti di diritto. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale di cui al presente articolo, uniformandosi ai principi di professionalità, pubblicità e trasparenza.

13. 18 Piscitello.

Al comma 1, capoverso 01, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 2. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i vincitori dei pubblici concorsi indetti dagli enti locali, costituisce titolo di preferenza l'essere residenti nel territorio del comune o della provincia nel quale dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

13. 13. Fontan, Stucchi, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i vincitori dei pubblici concorsi indetti dagli enti locali, costituisce

titolo di preferenza il risultare essere, alla data di iscrizione ai concorsi medesimi, residenti nel territorio del comune o della provincia nel quale dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

13. 14. Fontan, Stucchi, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti.

13. 12. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

***13. 5.** Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

***13. 17.** Nardini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis All'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato » sono soppresse.

****13. 20.** La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis All'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato » sono soppresse.

****13. 21.** Ruzzante, Giancarlo Giorgetti, Guerzoni, Gnaga.